

## ANNESSO 4

### Supplementi versati dagli assicuratori e dai Cantoni agli ospedali acuti e contributi versati dagli ospedali acuti all'ANQ

- a) Supplementi versati dagli assicuratori agli ospedali acuti
- b) Supplementi versati dai Cantoni agli ospedali acuti
- c) Contributi versati dagli ospedali acuti all'ANQ

#### a) Supplementi degli assicuratori

Nel settore della medicina somatica acuta, dal 1° luglio 2011 al 31 giugno 2013<sup>1</sup> gli assicuratori aderenti versano il seguente supplemento per ogni dimissione dall'ospedale:

- **supplemento degli assicuratori per dimissione:** **CHF 2.55**

Il supplemento rimane invariato a CHF 2.55 anche nei casi in cui i Cantoni non versano la loro quota.

I supplementi si intendono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuta. Dal 1° luglio 2013 gli assicuratori non versano più separatamente il supplemento per dimissione: la remunerazione avviene tramite i costi computabili.

#### b) Supplementi versati dai Cantoni agli ospedali acuti

Nel settore della medicina somatica acuta, per due anni i Cantoni aderenti versano il supplemento indicato qui di seguito per ogni dimissione dall'ospedale per la quale erogano anche contributi per caso ai sensi della LAMal. L'ammontare viene calcolato in base al numero di dimissioni dall'ospedale acuto nel periodo tra il 1° luglio 2011 e il 30 giugno 2013<sup>2</sup>.

- **Supplemento dei Cantoni per dimissione:** **CHF 3.10**

I supplementi si intendono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuta. Dopo due anni i Cantoni non versano più separatamente il supplemento per dimissione: la remunerazione avviene tramite i costi computabili.

---

<sup>1</sup> Data di dimissione del paziente

<sup>2</sup> Data di dimissione del paziente

### **c) Contributi versati dagli ospedali acuti all'ANQ**

Per finanziare le prestazioni dell'ANQ, dal 1° gennaio 2011 gli ospedali acuti versano un contributo annuo all'ANQ. Il contributo viene calcolato in base al numero di dimissioni.

- **Contributo degli ospedali acuti:** **CHF 2.70 x numero di dimissioni**

La base per la determinazione del numero di dimissioni, rispettivamente per il calcolo del contributo annuo, è costituita dal numero di ricoveri riportato nella statistica ospedaliera (dell'Ufficio federale di statistica) di due anni prima (esempio: il contributo 2011 è calcolato sulla base dei ricoveri 2009).

Il contributo annuo a favore dell'ANQ è soggetto all'imposta sul valore aggiunto. L'importo di CHF 2.70 x numero di dimissioni si intende esclusa l'imposta sul valore aggiunto.

Berna, 09.03.2011